CAMERA DEI DEPUTATI

N. **3727**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANNICANDRO, DANIELE FARINA, AIRAUDO, PLACIDO, COSTANTINO, DI GIOIA, DURANTI, MARCON, MELILLA, MONGIELLO, PANNARALE, QUARANTA, RICCIATTI, SCOTTO

Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67

Presentata il 6 aprile 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Innanzi a numerosi tribunali, corti d'appello e finanche innanzi alla Corte di cassazione è pendente un vasto contenzioso giudiziario finalizzato al riconoscimento dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali in favore di aziende agricole (cioè dei datori di lavoro agricoli) operanti in territori montani per la manodopera agricola assunta.

I fautori dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali sostengono l'attuale vigenza dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (norma che, appunto, contempla espressamente tale esonero contributivo), evidenziando come esso sia passato indenne sia alla revisione legislativa di cui all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia a quella di cui al successivo decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, provvedimenti che hanno espunto dall'ordinamento tutte le norme inutili perché espressamente o tacitamente abrogate.

Tra le due norme « taglia leggi » del 2008 e del 2010 richiamate, che non includono espressamente l'articolo 8 della legge n. 991 del 1952, va inserito un altro provvedimento, il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, cosiddetto « salva leggi », il quale all'articolo 1 (ambito di applicazioni e definizioni), comma 1, così dispone: « Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-*bis* e 14-*ter*, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive mo-

dificazioni, nell'Allegato 1 del presente decreto legislativo sono individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore ».

Nel citato allegato 1, al numero 1266 è espressamente richiamata la legge n. 991 del 1952, recante « Provvedimenti in favore dei territori montani »; nell'elenco delle « singole disposizioni che restano in vigore » è espressamente indicato l'articolo 8.

Al contrario, coloro che avversano l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali argomentano per l'abrogazione tacita dell'articolo 8 della legge n. 991 del 1952 a opera dell'articolo 9 della legge n. 68 del 1988, con ciò ritenendo operante solo uno sgravio contributivo, giammai quell'esonero totale dalla contribuzione.

Con alterne vicende e con oscillante giurisprudenza anche in seno agli stessi uffici giudiziari, come detto, il contenzioso è approdato in Cassazione che, con la sentenza n. 19420 del 2013, ha risolto la questione sostenendo un « *lapsus calami* » del legislatore e un conseguente « *tamquam non esset* » della citata norma (articolo 8 della legge n. 991 del 1952).

Nonostante il pronunciamento della Cassazione, alcuni giudici di merito continuano, però, ad affermare la vigenza del richiamato articolo 8 così, di fatto, creando una disparità di trattamento che ne involge anche aspetti attinenti la competitività sul mercato del lavoro, tra le aziende che godono dell'esenzione e quelle alle quali l'esenzione è negata, solo in ragione del favorevole orientamento giurisprudenziale del foro in cui sono ubicate.

Si citano, a tale fine, non solo l'ordinanza della corte d'appello di Firenze del 5 dicembre 2013, ma anche la sentenza n. 345 del tribunale di Grosseto – sezione lavoro, pubblicata in data 11 novembre 2014, nonché la successiva ordinanza della corte d'appello di Firenze del 5 febbraio 2015, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione della citata sentenza di Grosseto e, infine, la sentenza della corte d'appello di Firenze n. 221 del 27 febbraio 2014.

In tutti i richiamati provvedimenti, i giudici di merito hanno ritenuto di escludere « che l'introduzione dell'articolo 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988 abbia fatto venir meno la vigenza dell'articolo 8 della legge n. 991 del 1952, come espressamente confermato nel decreto legislativo n. 179 del 2009 ».

Orbene, pur non entrando nel merito delle decisioni dell'autorità giudiziaria, non può ignorarsi, però, che la funzione legislativa e per converso quindi la vigenza o meno di una norma è prerogativa esclusiva del Parlamento, per cui se *lapsus calami* vi è stato esso sarebbe avvenuto, da parte del legislatore, in ben tre distinte occasioni (non solo quando la vigenza dell'articolo 8 della legge n. 991 del 1952 è stata espressamente prevista nel salva leggi, ma anche quando l'articolo 8 non è stato incluso tra le norme da tagliare, nei due cosiddetti taglia leggi del 2008 e del 2010). Il che, evidentemente, pone seri interrogativi a chi è chiamato a legiferare.

Ciò premesso, appare opportuno esporre un *excursus* normativo in *subiecta materia*.

In ottemperanza al secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione, che prevede la facoltà per il legislatore di disporre « provvedimenti a favore delle zone montane », veniva promulgata la legge n. 991 del 1952, considerata la prima « legge organica » per la disciplina di tali territori, che definiva i criteri e le procedure per la loro classificazione, subordinando l'applicazione dei benefici (di cui si dirà in seguito) alla qualificazione così effettuata.

L'articolo 1 della legge n. 991 del 1952 (come sostituito dall'articolo unico della legge n. 657 del 1957 e successivamente abrogato dall'articolo 29 della legge n. 142 del 1990), nel delimitare il proprio ambito di applicazione, utilizzava un criterio misto, altimetrico e catastale. La norma infatti così disponeva: « Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine

sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2.400.

La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i terreni montanti (...) ».

Il compito di operare tale classificazione e di tenere aggiornato l'elenco dei territori montani spettava alla Commissione censuaria centrale.

Successivamente veniva promulgata la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, avente l'obiettivo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e che istituiva formalmente le comunità montane, quali centri rappresentativi degli interessi delle popolazioni montane con propri speciali poteri.

L'articolo 3 della legge si limitava a rinviare alla disciplina già esistente per l'individuazione dei territori montani « in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4 (...). I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a criteri di unità territoriale economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (...) ».

Con la legge n. 142 del 1990, il legislatore interveniva in modo radicale sulla definizione di territorio montano. Infatti l'articolo 29 espressamente abrogava tutti i precedenti riferimenti normativi in merito (sia l'articolo 1 della legge n. 991 del 1952, sia gli articoli 3, 5 e 7 della legge n. 1102 del 1971), lasciando all'ampia discrezionalità delle singole regioni di costituire con legge regionale le comunità montane, veri e propri enti locali formati da comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia.

Anche la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni sulle zone montane, all'articolo 1, individuava i territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 142 del 1990, nulla dunque aggiungendo ai riferimenti già noti in materia, tranne per la precisazione che « per "comuni montani" si intendono "comuni facenti parte di comunità montane" ovvero "comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 [che a sua volta richiamava la definizione operata dalla legge n. 991 del 1952] e successive modificazioni" in mancanza della ridelimitazione ».

Peraltro, la legge n. 142 del 1990 alla quale la legge n. 97 del 1994 faceva rinvio, veniva integralmente abrogata e sostituita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale, all'articolo 27, reca la classificazione di « comunità montane » quali « unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali ».

In tale contesto si inseriscono le agevolazioni e l'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 370 del 1985.

La prima disposizione assistenzialistica è rappresentata proprio dall'articolo 8 della n. 991 del 1952 che (prima dell'intervento della Corte costituzionale, come vedremo) così disponeva: « Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalità, le agevolazioni fiscali in materia di imposta sui redditi agrari, previste dal decreto legislativo C.p.S. 7 gennaio 1947, n. 12, per i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare, nonché la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad

una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare ».

Dunque, la norma garantiva un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende agricole (cioè per i datori di lavoro agricoli) operanti in territori situati a un'altitudine non inferiore a 700 metri, senza una logica apparente rispetto al criterio limite dei 600 metri di altitudine previsti dall'articolo 1 della stessa legge.

Neanche l'approvazione della legge n. 1102 del 1971 consentiva a sua volta di superare le difficoltà interpretative della legge n. 991 del 1952; infatti l'articolo 12, quinto comma, anch'esso in vigore, estendeva e continua a estendere « Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952 n. 991 (...) all'intero territorio montano ». Si poneva, quindi, il problema della riconducibilità anche degli obblighi contributivi di natura previdenziale in tali agevolazioni e, soprattutto, quello dell'identificazione dei territori montani le cui aziende agricole potessero beneficiare dell'esonero contributivo.

Il problema fu risolto in senso affermativo dalla Cassazione con la sentenza n. 4909 del 12 novembre 1977, sul presupposto che la prima parte dell'articolo 8 fosse stata precedentemente abrogata nel 1957 e che, pertanto, l'unica disposizione estensibile fosse quella rimasta in vigore, ossia quella relativa all'esonero contributivo anzidetto.

A questa sentenza, faceva seguito una norma di interpretazione autentica, ossia gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1978, n. 41, che stabilì che dai benefici fiscali di cui all'articolo 12 della legge n. 1102 del 1971 doveva intendersi esclusa l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli e che solo le imprese con terreni ubicati a un'altitudine non inferiore a 700 metri continuavano a essere esonerate dal pagamento dei contributi, mentre i territori montani situati al di sotto dei 700 metri potevano beneficiare di una riduzione del 40 per cento dei contributi stessi.

Successivamente, l'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, estendeva le agevolazioni contributive dei citati articoli 7 e 8 (esonero totale per i terreni al di sopra di 700 metri di altitudine ed esonero parziale per i terreni situati al di sotto di 700 metri di altitudine) alle aziende situate nei terreni montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (cioè proprio a quei terreni che saranno poi richiamati dall'articolo 9 della legge n. 67 del 1988).

Nel 1985, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 370, dichiarava l'illegittimità dell'articolo 8 della legge n. 991 del 1952 e degli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 942 del 1977 nella parte in cui non prevedevano l'esonero totale dal versamento dei contributi agricoli unificati anche per i territori montani situati al di sotto di 700 metri di altezza, estendendo quindi l'agevolazione a tutti i territori montani, indipendentemente dal criterio altimetrico.

La Consulta osservava che, avuto riguardo alle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 991 del 1952, nonché alla luce della norma guida di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione « è agevole dedurre che fra gli scopi primari della nuova disciplina per lo sviluppo della montagna rientra quello di incentivare la realizzazione nei suoi territori delle iniziative economiche e di frenare l'esodo delle popolazioni, incoraggiandone invece la permanenza e l'occupazione lavorativa, nei territori stessi. In relazione a ciò, pienamente coerenti si rivelano quindi quelle provvidenze dirette ad incrementare l'assunzione di lavoratori nelle zone montane, diminuendone il relativo costo, e ciò, fra l'altro, mediante l'esenzione dei datori di lavoro dagli oneri afferenti alle assicurazioni sociali. D'altra parte, disposta dapprima tale esenzione per i terreni situati ad altitudine non inferiore a 700 metri sul mare, una volta definiti i territori montani, in base, all'evidenza, alla considerazione delle tipiche condizioni geografiche ed economico-sociali, come quelli aventi le carat-

teristiche di cui all'articolo 1 e successive modificazioni, e agli articoli 14 e 15 legge 25 luglio 1952, n. 991 (articolo 3, primo comma, della stessa legge n. 1102 del 1971) ed estese ad essi le agevolazioni tributarie, appare naturale conseguenza l'ulteriore parallelo perfezionamento della normativa di favore anche in materia di oneri sociali ».

Quale diretta conseguenza del principio sancito dal giudice delle leggi (esonero anche per i terreni ubicati al di sotto di 700 metri) si ebbe l'effetto pratico di consentire l'esonero totale (di cui all'articolo 8 della legge n. 991 del 1952) non solo ai « territori montani » di cui alla stessa legge, ma anche ai « terreni delle zone agricole montane e svantaggiate » di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, proprio in virtù dell'estensione operata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 402 del 1981.

La stessa Corte costituzionale, nella sentenza richiamata, invitava il legislatore a regolare diversamente la materia, con riferimento proprio a questi ultimi terreni.

A tre anni da quella pronuncia, l'articolo 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, disponeva che « I premi e i contributi relativi alle gestioni previdenziali e assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 » erano fissati nella misura del 15 per cento in un primo momento, nella misura del 20 per cento dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento dal 1° ottobre 1995 e del 30 per cento dal 1° ottobre 1996 (attualmente è del 25 per cento).

Secondo coloro che propendono per il non esonero totale dai contributi, il citato articolo 9, comma 5, comprenderebbe tutti i « terreni montani », ossia tanto quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, quanto i « territori montani » di cui alla legge n. 991 del 1952, determinando così tacitamente l'abrogazione del citato articolo 8 della stessa legge.

Però, mentre la legge n. 991 del 1952 si riferiva a territori montani in termini di comuni censuari, particolarmente depressi dal punto di vista del dissesto agroeconomico, l'elenco del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 richiama i singoli « terreni » montani nel quale rileva ancora il dato altimetrico (« terreni situati ad un'altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare »).

Però, pur ammettendo per ipotesi che, con l'articolo 9 della legge n. 67 del 1988, il legislatore abbia voluto rideterminare, progressivamente nel tempo, le agevolazioni in favore delle aziende agricole operanti nei « terreni » di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato, si dovrebbe tutt'al più ritenere che il legislatore, con l'intervento del 1988, abbia inteso solo neutralizzare gli effetti dell'estensione operata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, giammai rivedere o porre nel nulla l'intera finalità assistenziale di cui alla legge n. 991 del 1952.

Che i terreni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica in realtà fossero solo delle zone agricole con un mero svantaggio e non zone montane (nel senso della legge n. 991 del 1952) lo si comprende agevolmente anche da una successiva sentenza della Corte costituzionale, la n. 254 del 1989, la quale ha precisato che gli effetti della propria precedente pronuncia n. 370 del 1985 non si estendono automaticamente alle zone svantaggiate (originariamente equiparate dall'articolo 13 del decreto-legge n. 402 del 1981 alle zone montane ai fini delle specifiche agevolazioni previste dall'anno 1981).

Nella richiamata sentenza la Corte costituzionale ha altresì dichiarato « non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, ultimo comma del decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402 (...) convertito nella legge 26 settembre 1981 n. 537, con modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988 n. 67 » in quanto il sistema di interventi per le zone agricole svantaggiate riveste aspetti distintivi di originale connotazione, rientrante in un *unicum* normativo sufficientemente razionale per gli effetti che ne derivano,

senza che possano su di esso, pertanto, automaticamente incidere differenti princìpi che propriamente attengono, invece, ai terreni montani. Per cui sono da ritenersi non estensibili alle zone agricole svantaggiate (cioè quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973) gli effetti scaturenti nei confronti di territori montani dalla sentenza n. 370 del 1985.

Tale precisazione è un'ulteriore prova che i terreni « svantaggiati » di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (espressamente richiamati dall'articolo 9 della legge n. 67 del 1988), ai quali l'articolo 13 del decreto-legge n. 402 del 1981 aveva originariamente esteso i benefìci di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 952 del 1977, sono cosa diversa rispetto ai « territori montani » di cui all'articolo 8 della legge n. 991 del 1952, i quali rappresentano vaste aree depresse e, proprio in considerazione di ciò, sono tutelati dalla legge con un trattamento previdenziale di favore.

A ulteriore supporto di quanto si va affermando, occorre richiamare la norma di cui all'articolo 18 della legge n. 97 del 1994, la quale, al comma 1, dispone l'esonero totale dei contributi per le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei « comuni montani », i quali assumono « a tempo parziale (...) coltivatori diretti residenti negli stessi comuni, iscritti allo SCAU ».

Tale norma non è affatto incompatibile con il regime generale di esenzione contributiva prevista dall'articolo 8 della legge n. 991 del 1952. Infatti, come emerge chiaramente dagli atti parlamentari, tale norma è stata pensata per le « imprese ed i datori di lavoro operanti nei territori montani, che nell'ambito dell'attività di volontariato si avvalgono di lavoratori che continuino a prestare altra attività per la quale siano assicurati » (infatti si tratta di coltivatori diretti residenti nello stesso comune e già iscritti allo SCAU, ora Istituto nazionale della previdenza sociale, e quindi già coperti da contribuzione). Che sia questo l'intento del legislatore lo si evince chiaramente anche dalle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del citato articolo 18. Infatti, il comma 2 così recita: « coltivatori diretti di cui al comma 1 conserveranno detta qualifica ad ogni fine ed effetto e manterranno l'iscrizione allo SCAU in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che risiedano sul fondo e prestino opera manuale abitualmente nell'azienda agricola », mentre il comma 3 prevede che « I coltivatori diretti di cui al comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, non maturano il diritto a miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle forme di tutela già in godimento per le attività di lavoro autonomo. Non maturano altresì alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si avvalgono della loro opera ».

Quindi, in buona sostanza, l'aver previsto il legislatore nell'articolo 18 della legge n. 97 del 1994 l'esenzione del pagamento dei contributi agricoli per una particolare categoria di lavoratori autonomi (come lo sono i coltivatori diretti) già coperti da contribuzione nel proprio settore di appartenenza, non può assolutamente condurre l'interprete a ricavarne addirittura l'incompatibilità di tale norma con l'esonero totale generalizzato dal pagamento dei contributi in agricoltura previsto, dall'articolo 8 della legge n. 991 del 1952, per i lavoratori agricoli dipendenti quali gli operai a tempo determinato o operai a tempo indeterminato.

Semmai ne va ricavato il principio opposto, cioè quello della possibilità e legittimità dell'esonero totale dal pagamento dei contributi agricoli (oltre che per i lavoratori agricoli dipendenti, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 991 del 1952) anche per i lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti) operanti in comuni interamente montani (che, come precisato, sono cosa diversa da quelli meramente svantaggiati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973).

Non sfugge la circostanza che in occasione dell'entrata in vigore della legge n. 97 del 1994 (successiva alla legge n. 67 del 1988, oggetto del contendere), il legi-

slatore, dopo aver sottolineato al comma 1 che « La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale (...) » ha precisato al successivo comma 3 che: « Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ai fini della presente legge, per "comuni montani" si intendono "comuni facenti parte di comunità montane" ovvero "comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni" in mancanza della ridelimitazione ».

Il richiamo espresso ai « comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 » (gli stessi comuni interessati all'esonero totale di cui all'articolo 8 della legge n. 991 del 1952 è un'ulteriore conferma che il legislatore ha ben presente la distinzione tra i territori montani di cui all'articolo 3 della legge n. 1102 del 1971 e i terreni « svantaggiati » di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (espressamente richiamati dall'articolo 9 della legge n. 67 del 1988), per i quali è previsto solo uno sgravio parziale (come confermato dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 254 del 1989).

Ne consegue che del tutto logicamente il legislatore ha « salvato » ritenendo « necessaria la sua permanenza in vigore » l'articolo 8 della legge n. 991 del 1952.

Va anche detto che tutta la normativa successiva (ad eccezione, come visto, della legge n. 97 del 1994) attiene all'evoluzione dell'articolo 9 della legge n. 67 del 1988 e quindi alle aree svantaggiate, tra le quali possono rientrare anche dei terreni montani, per i quali è prevista un parziale pagamento dei contributi.

È del tutto ovvio, poi, che qualora dei terreni abbiano delle caratteristiche tali da poter rientrare sia nelle zone montane (quindi con esonero totale ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 991 del 1952) che nelle zone svantaggiate (quindi con esonero parziale di cui all'articolo 9 della legge n. 67 del 1988) vada applicato il regime contributivo più favorevole (si veda, *ex multis*, Cassazione sentenza n. 3199 del 26 marzo 1998, secondo la quale l'esenzione dall'obbligo di pagamento dei contributi agricoli unificati di cui all'articolo 12, quinto comma, della legge n. 1102 del 1971 in favore di una zona classificata come montana non è impedita dalla circostanza che la medesima azienda rientri fra le aziende agricole site nelle cosiddette zone svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 991 del 1952).

Alla luce di quanto chiarito il richiamo fatto all'articolo 15 delle preleggi, per vantare l'abrogazione tacita dell'articolo 8 della legge n. 991 del 1952, è fuori luogo dal momento che la nuova norma (l'articolo 9 della legge n. 67 del 1988) non ha regolato l'intera materia già regolata dalla legge anteriore, bensì solo quella afferente alle « zone svantaggiate » di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (prevedendo per queste una contribuzione parziale); tale diversificazione è stata evidenziata dalla più volte citata sentenza n. 254 del 1989, la quale, proprio sul presupposto del differente ambito applicativo dell'articolo 9 della legge n. 67 del 1988 (rispetto all'articolo 8 della legge n. 991 del 1952) ha negato l'estensione automatica degli effetti della sentenza n. 370 del 1985 alle zone svantaggiate originariamente equiparate dall'articolo 13 del decreto-legge n. 402 del 1981 alle zone montane ai fini delle specifiche agevolazioni previste dall'anno 1981.

Inoltre, non può sottacersi che, per principio generale espresso più volte dalla Corte di cassazione (si veda, *ex multis*, la sentenza n. 4900 del 27 marzo 2012), una legge ordinaria (quale è la legge n. 67 del 1998) non può abrogare « tacitamente » una legge speciale (quale è la legge n. 991 del 1952).

A norma dell'articolo 15 delle preleggi, infatti, l'abrogazione tacita si realizza sia quando le disposizioni della nuova legge siano incompatibili con quelle della legge anteriore, sia quando la nuova legge regoli l'intera materia già regolata dalla legge

anteriore, non potendo ovviamente coesistere, in quest'ultimo caso, due leggi che regolino per intero la medesima materia. Tuttavia, la regola dell'abrogazione non si applica quando la legge anteriore sia speciale o eccezionale e quella successiva, invece, generale (*legi speciali per generalem non derogatur*), ritenendosi che la disciplina generale – salvo espressa volontà contraria del legislatore – non abbia ragione di mutare quella dettata, per singole o particolari fattispecie, dal legislatore precedente.

Nello specifico, quindi, non poteva operare l'abrogazione tacita dell'articolo 8 della legge n. 991 del 1952, sia perché la legge n. 67 del 1988 non ha regolato per intero la medesima materia, sia perché, come visto, la norma speciale per la montagna non poteva essere tacitamente abrogata da una norma ordinaria qual è la legge n. 67 del 1988 il cui articolo 9 ha previsto un diverso regime contributivo per le zone montane svantaggiate.

Per tutto quanto premesso, non potendosi negare la vigenza dell'articolo 8 della legge n. 991 del 1952 nel nostro ordinamento giuridico, si reputa opportuno superare il contrasto giurisprudenziale esistente attraverso la disposizione di interpretazione autentica recata presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1

1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che ai terreni situati a un'altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare continuano ad applicarsi le esenzioni introdotte dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

17PDL0041540